

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 settembre 2001, n. 0350/Pres.

Regolamento per la concessione delle sovvenzioni per servizi di trasporto previste dall'articolo 15 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto delle sovvenzioni previste dall'articolo 15 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate »).

Art. 2

Destinatari dei finanziamenti

1. I destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 sono i Comuni e i loro Consorzi, nonché le aziende per i servizi sanitari, i soggetti privati e le associazioni di volontariato di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettere d), l) e m) della legge regionale 41/1996.

Art. 3

Criteri di riparto

1. Il fondo disponibile è ripartito come segue:

a) con una quota fissa in proporzione alla spesa preventivata per tutti gli Enti beneficiari;

b) con un'ulteriore quota aggiuntiva pari al 5% del preventivo nel caso in cui sia prevista la flessibilità dei percorsi;

c) con un'ulteriore quota aggiuntiva pari al 10% del preventivo nel caso in cui il trasporto sia svolto con la presenza di personale di assistenza.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere alle sovvenzioni di cui all'articolo 1 vanno presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale 41/1996.

Art. 5

Rendicontazione

1. La documentazione giustificativa della spesa, prodotta ai sensi degli articoli 41, 42 o 43 della legge regionale 7/2000, deve pervenire alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali nei termini indicati dal decreto di concessione.

2. Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione, debitamente motivate, sono valutate dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, che provvede a disporre, in caso di accoglimento, la proroga dei termini.

Art. 6

Verifiche

1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali dispone verifiche contabili a campione, in misura non inferiore al 20 per cento, degli elenchi analitici trasmessi a rendiconto dai beneficiari quale documentazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica anche alle domande di sovvenzione presentate nell'anno 2001.